

Roma, 28 maggio 2025

Circolare n. 114/2025

Oggetto: Dogane – Codice doganale UE – Procedura di sdoganamento centralizzato.

Ricordiamo che il 2 giugno 2025 diventa pienamente efficace lo sdoganamento centralizzato in UE dando attuazione alla seconda fase, che riguarda l'importazione di merci da Paesi terzi. Vengono ampliate le funzionalità del sistema estendendole a nuove tipologie di operazioni e merci, includendo i prodotti soggetti ad accisa, quelli scambiati con territori fiscali speciali e quelli soggetti a misure di politica agricola comune.

Lo sdoganamento centralizzato consente agli operatori di sdoganare le merci in un unico Paese e far entrare o uscire le stesse in uno Stato membro diverso da quello di sdoganamento. Per poter applicare tale procedura, il richiedente deve avere lo status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni (AEOC) e deve essere autorizzato alla specifica procedura dall'Ufficio doganale dello Stato membro dove è stabilito.

In applicazione delle previsioni del Codice doganale dell'Unione, l'ADM, ha messo a disposizione degli operatori, a partire dal 14 aprile (Avviso ADM dell'11 aprile 2025), in ambiente di addestramento, un'area per sperimentare la procedura di sdoganamento centralizzato nazionale all'importazione. Nell'Avviso ADM 657914 e nella circolare ADM 23/2024, sono contenute nel dettaglio le regole di funzionamento dello sdoganamento centralizzato.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [237/2024](#)
CM/cm

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.